



CITTA' DI TRAVAGLIATO
PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. 33

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza ordinaria di prima convocazione-seduta pubblica.

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' IN MATERIA DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.

L'anno **duemiladodici** addì **trenta** del mese di **maggio** alle ore **22.51** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente		Presente	Assente
BUIZZA DANTE DANIELE (Sindaco)	SI		BINETTI MARIA GIOVANNA	SI	
TRUFFELLI ORIETTA	SI		ZOGNO EMILIA	SI	
GHEDI ANGIOLINO	SI		CANCELLI MAURIZIO	NO	SI
BINETTI GIULIANO	SI		PIOVANELLI BRUNO	SI	
BONASSI PAOLO	SI		BERTOZZI AURELIO	SI	
DOSSI GIANBATTISTA	SI		BORELLI VALERIA	SI	
UBOLDI DAVIDE	SI		PASINETTI RENATO	NO	SI
MENNI DARIO	SI		PATERLINI DOMENICO	NO	SI
VERZELETTI STEFANO	SI		VENTURI GRAZIELLA	NO	SI
QUARESMINI ANDREA	SI		SCALVINI ROBERTO	SI	
COSTA GIACOMO	NO	SI	TOTALI	16	5

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Generale Sig. **Serafini dott. Luca** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Avv. Dante Daniele Buizza** (Sindaco) assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al **n. 7** dell'ordine del giorno.

Deliberazione n. 33 del 30 maggio 2012

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO E SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' IN MATERIA DI ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.

- **Orietta Truffelli (Assessore al bilancio):** Questo regolamento era all'ordine del giorno della seduta del 27 aprile u.s. ed era stato rinviato perché erano in procinto di essere approvate ulteriori modifiche, sia per quel che riguarda le modalità di annullamento in autotutela degli atti tributari, sia per quel che concerne l'irrogazione delle sanzioni. Un'altra delle questioni sul tappeto era relativa alla reintroduzione dell'obbligo di denuncia ai fini IMU, come, poi, è avvenuto, che, peraltro, dovrà essere oggetto di un apposito Decreto Ministeriale. A parte gli aggiornamenti di tipo cronologico che discendono dal fatto che il regolamento era stato adottato nel 1998, le principali modifiche si riferiscono agli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 20 e 22. All'art. 3 si parlava di comunicazione perché ai fini ICI era richiesta questa e non una dichiarazione. Ora, si parla genericamente di dichiarazioni. L'intitolazione ed il testo dell'art. 4 sono stati rivisti quale conseguenza dell'obbligo della presentazione della dichiarazione ai fini IMU. All'art. 5 è stata aggiunta la lettera e) stante la possibilità di pagare l'IMU tramite il modello F24 che, adesso, è stato semplificato. All'art. 6 è stato eliminato completamente il secondo comma perché prevedeva delle modalità di pagamento che non sono più in vigore. E' stata aggiornata in relazione all'introduzione dell'IMU la titolazione dell'art. 7. All'art. 9 è stato semplicemente aggiunto che il controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti, che valgono tuttora per l'ICI, sono stati estesi all'IMU. Lo stesso discorso vale per l'art. 10. Ci sono, invece, delle novità che riguardano tutta la partita degli incentivi al personale che sembrano che saltino. Gli interessati non saranno felici, ma dobbiamo adeguarci al dettato legislativo. All'art. 11, a parte l'aggiunta nel titolo del riferimento all'IMU, degna di nota è l'eliminazione del criterio per stabilire il valore delle aree fabbricabili che si appuntava su quanto stabilito ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, essendo in disuso. All'art. 15 viene eliminato il riferimento al ruolo della Tassa Rifiuti perché si tratta, ormai, di un servizio che viene fatturato. Di particolare interesse sono le modifiche che attengono all'accertamento con adesione. E' previsto un regime differenziato delle sanzioni a seconda del momento in cui sono state commesse le violazioni, se prima o dopo il 6 dicembre 2011. Il D.L. n. 201 del 2011 ha, infatti, innalzato le sanzioni perché da un quarto passano ad un terzo del minimo. Si è ritenuto opportuno citare la Circolare del Ministero delle Finanze del 18 maggio 2012 perché in essa viene sostenuto che all'atto dell'irrogazione delle sanzioni si deve tener conto del principio del c.d. favor rei. Questo significa che, se anche dal 6 dicembre 2001 sono state aumentate le sanzioni, agli accertamenti che riguardano dei periodi antecedenti a tale data si devono applicare le sanzioni minori, pari ad un quarto del minimo. L'art. 20 reca le disposizioni in materia di ravvedimento ispirate ai principi di semplificazione dell'attività di accertamento, di riduzione dei costi e di acceleramento delle procedure per la riscossione dei tributi evasi. Le relative modalità contemplano la pubblicazione di un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione o di accertamento. E' una questione che ha generato tantissimo contenzioso a proposito dell'ICI perché i contribuenti sostenevano di non venire adeguatamente informati. Quindi, si è ritenuto di dover eliminare il riferimento ad "opportune forme di pubblicazione" sostituendolo con la previsione di una formale comunicazione con la quale i contribuenti vengono avvisati della pubblicazione di tale elenco e del fatto che sono in esso inseriti. Non si può pensare che, con la semplice pubblicazione all'Albo Pretorio dell'elenco dei contribuenti che si vogliono controllare, il Comune possa ritenere di aver esaurito il proprio compito. Rispetto a quelli inseriti in tale elenco, potrà risultare, ad esempio, che solo alcuni di essi hanno presentato delle dichiarazioni che non vanno bene. Ma è giusto informare preventivamente anche i contribuenti nei cui confronti la procedura di verifica si risolve per loro, poi, favorevolmente. In ogni caso, il rapporto con i contribuenti si deve basare su una logica di chiarezza e di trasparenza. E' stato anche rivisto il meccanismo del ravvedimento operoso che prevede, rispetto a prima, delle sanzioni più ridotte e variano in base al termine più o meno breve entro il quale lo stesso interviene.

All'art. 22 sono stati disciplinati ex novo gli interessi per il ritardato pagamento da parte dei contribuenti in aderenza alle disposizioni legislative che si sono succedute in materia. E' regolamentato nello stesso modo anche il caso inverso, cioè, quando è il Comune a dover procedere al rimborso di somme non dovute. Un'ultima annotazione riguarda i crediti di modesta entità. Il relativo importo, che rappresenta il discrimine per l'avvio o meno di un contenzioso, viene deciso di anno in anno con delibera della Giunta Comunale.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale):** Siamo favorevoli al regolamento e alle modifiche che vengono proposte. Vorremmo fare solo una raccomandazione che chiediamo venga presa in considerazione in prospettiva. Siamo del parere che cinque anni per procedere alla notificazione degli avvisi di accertamento, al di là del fatto che è la stessa legge che li prevede, siano troppi. Tale termine è troppo lungo e la pubblica amministrazione si prende troppo tempo. Siccome il Comune è dotato di autonomia regolamentare, si potrebbe abbassare.

- **Orietta Truffelli (Assessore al bilancio):** Sono d'accordo, ma potremo farlo soltanto quando avremo una banca dati comunale che, adesso, non c'è.

- **Aurelio Bertozzi (Consigliere Comunale):** Non stiamo chiedendo di farlo adesso, stiamo solo dicendo che si tratta di una questione sulla quale riflettere seriamente. Stiamo facendo un appello alle forze politiche presenti in Consiglio Comunale affinché, in prospettiva, questi cinque anni vengano assolutamente ridotti. Un termine di tre anni, ad esempio, sarebbe congruo.

- **Sindaco:** Concordo con lo spirito della proposta, ma temo che non sia possibile attuarla perché si tratta di un termine di legge. In realtà, sono più di cinque anni perché non decorrono dal 31 dicembre, ma dalla data di pagamento. Sostanzialmente, diventano sei. Penso che il Comune non abbia il potere di ridurre quei tempi con un regolamento. Si potrebbero profilare anche situazioni di responsabilità per danno erariale. E', comunque, un aspetto importante che approfondiremo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/1998 veniva approvato il regolamento comunale per la disciplina di dichiarazioni, riscossioni, accertamenti e sanzioni in materia di tributi comunali nonché per l'annullamento degli atti in via di autotutela;

VISTO l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

VISTO il D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RAVVISATA la necessità di provvedere alla modifica del regolamento di cui all'oggetto, introducendo le novità stabilite dalla normativa vigente;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 12 e 16, comma 2, lett. a), dello Statuto comunale;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'Area Affari Economico-Finanziari, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, su n. 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1)** - di approvare le modifiche al Regolamento comunale in materia di dichiarazioni, riscossione, accertamento e sanzioni relative ai tributi comunali, nonché per l'annullamento degli atti in via di autotutela, che viene allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2)** - di dare atto che le predette modifiche regolamentari entrano in vigore, ai sensi dell'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, il 1° gennaio 2012;
- 3)** - di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Economico-Finanziari per tutti gli adempimenti conseguenti;
- 4)** - di affiggere il Regolamento con le modifiche apportate con la presente deliberazione all'Albo Pretorio del Comune e di assicurarne la più ampia diffusione portandolo a conoscenza della popolazione attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- 5)** - di dare atto che una copia di tale Regolamento, così come modificato con la presente deliberazione, sarà tenuta a libera disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;

IL CONSIGLIO COMUNALE


CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, su n. 16 presenti e n. 16 votanti, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 6)** - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CITTA' DI TRAVAGLIATO

(Provincia di Brescia)



**REGOLAMENTO IN MATERIA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTI
E SANZIONI RELATIVE AI TRIBUTI COMUNALI, NONCHE' IN MATERIA DI
ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA**

**(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 28 dicembre 1998)
(Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30 maggio 2012)**

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1) Il presente regolamento disciplina la materia delle dichiarazioni fiscali, della riscossione e dell'accertamento dei tributi e delle sanzioni per violazione alle norme sui tributi comunali, nonché l'annullamento o la revoca degli atti impositivi in via di autotutela.

Articolo 2 - Identificazione dei tributi disciplinati dal presente regolamento

1) Il presente regolamento si applica a tutti i tributi comunali, ancorché abrogati alla data della sua entrata in vigore.

2) Salvo quanto stabilito dal successivo art. 28 sia per i tributi in vigore che per quelli abrogati il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

3) Alla riscossione coattiva il Comune procede, di regola, mediante ruolo formato a norma dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Ciò non di meno - ad insindacabile giudizio del funzionario responsabile del tributo e sotto la sua responsabilità - alla riscossione coattiva può procedersi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. In caso di pignoramento di beni mobili del debitore, lo stesso funzionario assicura la presenza di due impiegati comunali per fungere da testimoni a norma dell'art. 6 del medesimo decreto.

TITOLO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Articolo 3 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali, ~~compresa la comunicazione prevista dall'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consigliere n. 78 adottata il 28.12.1998,~~ devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile per l'applicazione del tributo.

Articolo 4 - ~~Eliminazione dell'obbligo della~~ Dichiarazione agli effetti dell'~~imposta comunale~~ sugli immobili e dell'Imposta Municipale Unica

1. ~~Fermo restando l'obbligo della comunicazione di cui all'art. 24 del regolamento che disciplina l'imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 78 adottata il 28.12.1998,~~ I soggetti passivi ~~non~~ sono tenuti alla presentazione della dichiarazione prevista dall'~~art. 10 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504 art. 13, comma 12 ter, del D.L. n° 201 del 2011 utilizzando il modello approvato con decreto di cui all'art. 9, comma 6, del D.Lgs. n° 23 del 2001.~~

TITOLO III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Articolo 5 - Modalità di riscossione dei tributi comunali

1. Salvo che il comune non abbia disposto la riscossione mediante ruoli esattoriali, i tributi comunali da corrispondere sia in base a versamento spontaneo che in base ad avviso di liquidazione od accertamento possono essere pagati attraverso una delle seguenti modalità, a scelta di chi esegue il pagamento:
 - a) tramite il concessionario del servizio della riscossione dei tributi competente per territorio;
 - b) tramite conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;
 - c) tramite versamento diretto presso gli sportelli della tesoreria comunale;
 - d) tramite bonifico bancario a favore della tesoreria comunale;
 - e) tramite modello F24;
2. Il comune appresta idonee forme di pubblicità per assicurare agli interessati la conoscenza del numero di conto corrente postale e le coordinate bancarie per i pagamenti fatti a norma delle lettere b), d) del comma precedente, e le modalità di indicazione nei documenti della causale di versamento.

Articolo 6 - Termini di pagamento dei tributi comunali

1. Ai termini di pagamento dei tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello stato, salvo quanto stabilito nei commi seguenti.
2. ~~L'intera imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno in corso può essere corrisposta anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 in sette rate mensili di pari importo, e senza interessi, di cui le prime sei con scadenza alla fine di ogni mese solare compreso fra quelli di giugno e novembre inclusi, e l'ultima con scadenza entro il 20 dicembre successivo.~~
3. 2. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di accertamenti del Comune definiti anche con adesione del contribuente, o di sentenze ed altri provvedimenti giurisdizionali possono essere corrisposti in rate bimestrali, il cui numero è uguale alla metà della percentuale - espressa in unità intere con arrotondamento, in caso di decimali, all'unità superiore - rappresentata dall'intero debito rispetto al reddito complessivo lordo dichiarato o che doveva essere dichiarato ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche o delle persone giuridiche. Se il debitore non è soggetto alle imposte sui redditi o, essendovi soggetto, non è in grado di certificarne l'ammontare, la dilazione può essere concessa in base alla prudente valutazione del funzionario responsabile, ed il numero delle rate non può essere in ogni caso superiore a sei. Alla dilazione si applicano gli interessi al tasso legale, ed il debitore decade dal diritto alla dilazione in caso di ritardo nel pagamento di almeno due rate. L'importo della rata comunque non può mai essere inferiore a ~~lire centomila.~~ Euro 51,00.
4. Non può essere ammesso al pagamento dilazionato chi nel precedente quinquennio:
 - a) essendo stato ammesso ad un altro pagamento dilazionato, è stato dichiarato decaduto dal beneficio della dilazione;
 - b) ha debiti scaduti e non pagati verso il Comune, di qualsiasi natura;
 - c) si è sottratto al pagamento di tributi o di altre somme dovute al Comune, salvo che non dimostri che l'insolvenza era dovuta a precarie condizioni economiche e sociali, come definite dall'art. 5 comma 2, del regolamento comunale sulle esenzioni ed agevolazioni in materia fiscale e tariffaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 adottata in data 28.12.1998.

Articolo 7 - Pagamento dell'imposta comunale sugli immobili Imposta Municipale Unica dovuta da parte di più contitolari

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri.
2. La disposizione di cui al comma precedente, ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 8 - Rinvio alle leggi dello Stato

1. All'azione di accertamento in materia di tributi comunali si applicano le disposizioni previste dalle leggi dello Stato, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

Articolo 9 - Controllo delle dichiarazioni e dei pagamenti agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili e dell'IMU

- 1 La Giunta Comunale decide annualmente le categorie di immobili o di contribuenti da assoggettare a verifica fiscale. Il controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti è effettuato secondo criteri selettivi.
- 2 Sulla base delle azioni di controllo effettivamente svolte, il funzionario responsabile emette avviso di liquidazione, con l'indicazione dei criteri adottati, dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
- 3 L'avviso deve essere notificato al soggetto passivo, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza di cui all'art.12 del presente Regolamento.

Articolo 10 - Potenziamento dell'azione di controllo in materia di imposta comunale sugli immobili e dell'IMU

1. Nel bilancio di previsione sono annualmente stanziare congrue cifre:
 - a) per il potenziamento dell'attività di controllo anche attraverso collegamenti con sistemi informativi immobiliari del Ministero della Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione, e specifiche ricerche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;
 - b) per compensi incentivanti al personale addetto, in percentuale al gettito dell'imposta comunale sugli immobili e dell'IMU, delle relative sanzioni, interessi ed ogni altro accessorio.
2. ~~Per gli esercizi 1999-2000 il compenso incentivante di cui al comma precedente è erogato agli aventi diritto come segue:~~
 - ~~a) per un terzo, sull'ammontare degli accertamenti eseguiti e regolarmente notificati, e non impugnati dagli interessati entro il termine stabilito per il ricorso alle Commissioni tributarie;~~
 - ~~b) per la cifra restante, successivamente al pagamento delle somme accertate.~~
3. ~~Per le somme accertate e non versate il compenso incentivante è corrisposto dopo la formazione del ruolo coattivo, limitatamente alle somme non contestate dai debitori con ricorso giurisdizionale.~~

4. 2. Sulle somme dichiarate non dovute dal giudice tributario il compenso incentivante non compete.

A decorrere dall'esercizio 2001 il compenso incentivante sarà commisurato alle somme effettivamente riscosse, e l'esecuzione forzata sarà espletata direttamente dai funzionari responsabili dell'applicazione del tributo.

Articolo 11 - Disposizioni per prevenire il contenzioso in materia di imposta comunale sugli immobili e dell'IMU

1. La Giunta Comunale determina annualmente, per zone territoriali omogenee, il valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili. ~~in base ai criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.~~ La delibera ha effetto fino alla sua revoca, modificazione od integrazione.
2. I valori delle aree fabbricabili dichiarati in misura non inferiore a quelli determinati a norma del comma precedente non sono soggetti ad accertamento in rettifica.

Articolo 12 - Termini per la notificazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione in materia di imposta comunale sugli immobili e Imposta Municipale Unica.

1. In deroga a quanto stabilito dall'art. 11 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, l'azione di accertamento di ufficio o di rettifica delle dichiarazioni infedeli, incomplete e inesatte, e l'azione di recupero dei versamenti omessi od insufficienti rispetto agli stessi dati risultanti dalle dichiarazioni prodotte e dal loro controllo formale, possono essere esercitate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale si riferisce l'imposizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 13 - Accertamento con adesione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Articolo 14 - Avvio del procedimento su iniziativa del comune

1. Al fine di definire le pendenze tributarie con l'adesione del contribuente, l'ufficio tributi invia un invito a comparire, nel quale sono indicati i tributi ed i periodi di imposta suscettibili di accertamento, nonché il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Articolo 15 - Avvio del procedimento su iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche a norma delle leggi sui tributi comunali, può chiedere al Comune, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. Il contribuente nel cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 14, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto

innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

3. Il termine per il pagamento del tributo ~~e, in caso di tassa sui rifiuti, per l'iscrizione a ruolo~~, è sospeso per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza del contribuente. La presentazione del ricorso non comporta rinuncia all'istanza.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio tributi, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire. All'atto del perfezionamento della definizione, l'avviso di accertamento o in rettifica di cui al comma 2 perde efficacia. Se è stato presentato ricorso, nell'atto di adesione il contribuente rinuncia espressamente alle spese della lite.

Articolo 16 - Atto di accertamento con adesione riduzione delle sanzioni

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal funzionario responsabile dell'applicazione del tributo.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 14 o dell'art. 15, comma 1, le sanzioni applicabili sono pari ad un quarto delle sanzioni minime irrogabili fino alla data del 5 dicembre 2011. A decorrere dalla data del 6 dicembre 2011 le sanzioni applicabili sono pari a un terzo delle sanzioni minime irrogabili.¹ ~~Se l'accertamento è definito a norma dell'art. 15, comma 2, le sanzioni sono ridotte a un quarto di quelle irrogate.~~

Articolo 17 - Adempimenti successivi

1. ~~Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 16, mediante uno dei modi di pagamento elencati nel precedente articolo 5. Tali forme di pagamento non valgono per la tassa sui rifiuti solidi urbani, relative addizionali, sanzioni, interessi ed altri accessori.~~
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente, in conformità a quanto disposto dal precedente articolo 6, comma 3.
3. Entro 10 giorni dal versamento di ciascun importo il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione dopo il pagamento in un'unica soluzione ovvero dopo il pagamento della prima rata di dilazione.

Articolo 18 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui all'art. 17, comma 1, ovvero con il versamento di tutte le rate della dilazione.

¹ Circolare MEF n° 3/DF del 18 maggio 2012, punto 14, pag. 60: "In base al principio di legalità contenuto nell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. N° 472 del 1997, le nuove misure sanzionatorie si applicano esclusivamente alle violazioni commesse a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. n° 201 del 2011. Nel caso in cui, ad esempio, il comune abbia notificato avvisi di accertamento relativi all'ICI, per periodi, quindi, antecedenti all'entrata in vigore della norma in commento, all'eventuale definizione agevolata andranno applicate le sanzioni nella misura più favorevole di un quarto, proprio perché le violazioni sanzionate con gli atti dispositivi in discorso sono state commesse precedentemente al 06 dicembre 2011."

2. In caso di omesso pagamento di alcuna delle rate alle relative scadenze, il contribuente perde il diritto alla riduzione delle sanzioni di cui all'art. 16. In tal caso il Comune emette avviso di liquidazione per il recupero delle sanzioni nel loro importo non ridotto, del tributo non ancora versato e degli eventuali interessi.

Articolo 19 - Conciliazione giudiziale

1. La conciliazione giudiziale ha luogo secondo le disposizioni previste dall'art. 48 del D.Lgs 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni.
2. Il funzionario responsabile ed il professionista designato dal Comune ad assisterlo nel processo tributario sono sempre autorizzati a definire le controversie, salvo che la procura non contenga espressamente il divieto di conciliare.

TITOLO VI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAVVEDIMENTO

Articolo 20 - Disposizioni per semplificare l'attività di accertamento, ridurre i costi ed accelerare la riscossione dei tributi evasi.

1. Al fine di semplificare l'attività di accertamento e di ridurre i costi, e di accelerare la riscossione dei tributi evasi, delle sanzioni, degli interessi, delle addizionali e degli altri accessori, prima della notificazione degli avvisi di liquidazione dei tributi non versati o versati in misura insufficiente, anche in base ai controlli formali delle denunce presentate, nonché degli avvisi di accertamento d'ufficio e delle rettifiche delle denunce infedeli, incomplete od inesatte, è in facoltà del comune di predisporre, per ciascun tributo, un elenco dei soggetti destinatari degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica o di ufficio.
2. L'elenco comprende le generalità del contribuente, il periodo d'imposta, il tributo, le addizionali, le sanzioni e gli interessi accertati, ed è messo a disposizione del pubblico mediante deposito presso l'ufficio tributi per un periodo non inferiore a 30 giorni. Della pubblicazione di detto elenco è dato avviso ai contribuenti mediante ~~opportune forme di divulgazione.~~ formale comunicazione.
3. E' in facoltà del contribuente di prevenire l'accertamento, pagando entro il periodo di pubblicazione dell'elenco e/o della formale comunicazione, un importo pari alla somma:
 - a) del tributo accertato, delle addizionali e degli altri eventuali accessori;
 - b) ~~di un ottavo della sanzione indicata;~~ ad un quindicesimo della sanzione indicata all'art. 13, comma 1, D.Lgs. 471/97 se il ritardo non è superiore a 15 giorni;
 - c) ~~della metà degli interessi liquidati.~~ ad un decimo della sanzione minima se il pagamento viene eseguito nel termine di trenta giorni;
 - d) ad un ottavo della sanzione minima se il pagamento viene eseguito entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, entro un anno dall'omissione o dall'errore quando non è prevista la dichiarazione periodica;
 - e) ad un decimo della sanzione minima prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
4. La quietanza deve essere depositata o trasmessa all'ufficio tributi, in originale o in fotocopia perfettamente leggibile, entro 10 giorni dal pagamento, il quale preclude l'azione di accertamento.

Articolo 21 -Disposizioni per agevolare il ravvedimento

1. Le riduzioni delle sanzioni amministrative previsto dall'art. 13 del D.Lgs 18/12/97, n. 472, si applicano, anche oltre i termini ivi previsti, e fino a quando il Comune non ha iniziato attività di controllo.

TITOLO VII DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERESSI

Art. 22 - Interessi per ritardato pagamento di tributi

1. In deroga a quanto previsto da ogni altra disposizione, per il ritardato pagamento di tributi comunali, ~~compresa l'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui al D.L. 2 marzo 1989, n. 66; si applicano gli interessi al tasso legale, per ogni semestre compiuto, del 2,5% previsti dall'art. 3, comma 141, della legge 23/12/1996, n.662. maggiorato di 2 punti percentuali.~~
- ~~2. Il tasso d'interesse di cui al comma precedente si applica anche per i periodi di morosità maturati prima dell'entrata in vigore dell'art. 17 della legge 8/5/1998, n. 146.~~
3. ~~2. In caso di variazioni del tasso di interesse disposte con i decreti ministeriali richiamati anche agli effetti dei tributi comunali dall'art. 17 dalla legge citata nel comma precedente, dette variazioni sono pienamente efficaci se comportano una riduzione del tasso. Le variazioni in aumento sono disposte dal comune con espressa modificazione al presente regolamento.~~

Art.23 - Interessi per ritardato rimborso

1. La misura degli interessi prevista dall'art.22 si applica anche per il tardivo rimborso agli aventi diritto di tributi corrisposti e non dovuti.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI IN MATERIA D'AUTOTUTELA

Art.24 -Annullamento e rinuncia agli atti in via di autotutela

1. Salvo che sia intervenuta sentenza passata in giudicato sfavorevole al contribuente per motivi non formali, il comune annulla in tutto o in parte gli atti impositivi illegittimi e rinuncia all'imposizione nei casi in cui sussista illegittimità dell'atto o dall'imposizione, quali tra l'altro:
 - a) errore di persona;
 - b) evidente errore logico o di calcolo;
 - c) errore sul presupposto dell'imposta;
 - d) doppia imposizione;
 - e) mancata considerazione dei pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g) sussistenza dei requisiti per fruire di detrazioni, deduzioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal comune.

Art. 25 - Circostanze non ostative all'annullamento

1. Non ostano all'annullamento degli atti ovvero alla rinuncia all'imposizione:
 - a) la definitività dell'atto per mancata impugnazione nei termini per ricorrere;
 - b) il rigetto del ricorso, anche con sentenza passata in giudicato, per motivi di ordine formale, quali inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità eccetera;
 - c) la pendenza del giudizio;
 - d) l'assenza di domande o istanze da parte dell'interessato.

Art. 26 - Procedimento

1. Le eventuali domande d'annullamento inoltrate dagli interessati sono indirizzate al comune e l'istruttoria è condotta dal Responsabile dell'ufficio tributi il quale provvede a norma del regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 29 del 9.11.1995.
2. Dell'annullamento o della rinuncia all'imposizione è data comunicazione, da parte del Funzionario Responsabile del tributo, all'interessato ed all'organo giurisdizionale presso il quale pende eventualmente la controversia.
3. Entro la fine di ciascun anno il Funzionario Responsabile del tributo presenta alla Giunta una relazione sugli atti annullati nel periodo precedente, indicando il valore economico dei diritti venuti meno ed i motivi che hanno consigliato l'annullamento o la rinuncia all'imposizione.

Art. 27 - Gestione del servizio

1. La Giunta comunale può affidare a terzi, con le modalità e nei termini di cui al comma 5, lettera b) del D. Lgs 15/12/1997 n. 446, anche disgiuntamente, le funzioni di accertamento e di riscossione dei tributi e delle altre entrate del Comune.

TITOLO IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Rapporti già in essere

1. Per gli accertamenti già notificati si applicano le norme del presente regolamento. Se le somme accertate non sono state ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è in facoltà del soggetto obbligato di richiedere l'applicazione della norma più favorevole fra quella già applicata e quella risultante dal presente regolamento, compreso l'art. 22 comma 1. Non sono in ogni caso ammessi rimborsi di somme già pagate.

Art. 29 - Crediti di modesta entità

1. La Giunta Comunale può decidere, con atto di validità annuale, che non si eseguono versamenti né rimborsi per importi non convenienti in un'analisi di rapporto costi/benefici.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.

NOTA: barrate le parti cassate del regolamento; in blu le parti integrate e/o aggiunte



CITTA' DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

Piazza Libert  n. 2 - 25039 Travagliato (BS)
Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175
e-mail: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DI DICHIARAZIONI, RISCOSSIONI, ACCERTAMENTO E SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI NONCHE' NORME PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI IN VIA DI AUTOTUTELA.

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROPONENTE IN MERITO ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. 267/2000).

FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 29/05/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 267/2000)

FAVOREVOLE
 CONTRARIO

MOTIVAZIONE:

Travagliato, 29/05/2012

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI ECONOMICO-FINANZIARI
(Raffaella Dr. ssa Riva)

Delibera Consiglio Comunale n. 33 del 30/05/2012

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
(Avv. ~~Bonizza Dante Daniele~~)

Il Segretario Generale
(Serafini dott. Luca)

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Li,

Il Segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno **21 GIU 2012** all'Albo pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li,

Il Segretario Generale
Serafini Dott. Luca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 c. 3, Dlgs 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la sopra estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare, nei dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267.

Li,

02 LUG. 2012

Il Segretario Generale
Serafini dott. Luca